

Vivere e lavorare in Europa

- Il diritto dell'Unione europea
- Lavorare in diversi Stati membri
- Diritti a pensione, Calcolo della pensione, Pagamento delle pensioni





Lavoro senza confini

L'Europa si avvicina sempre di più. Oggi non è più insolito che i lavoratori lavorino e vivano in diversi Stati europei. Anche l'idea di trascorrere l'autunno della propria vita in un altro Stato europeo, per tanti, esercita un fascino particolare.

Forse si pone la domanda se per Lei vi possano derivare svantaggi. E' vero che all'estero esistono dei regimi di sicurezza sociale totalmente diversi, ma possiamo tranquillizzarLa che nel campo della sicurezza sociale gli Stati europei hanno provveduto a creare regolamenti specifici per escludere che Lei abbia degli svantaggi.

Il presente opuscolo La informa sulle norme dell'Unione europea ed i loro effetti sulla normativa tedesca.

Qualora non avessimo fornito risposta a tutte le Sue domande - siamo sempre a disposizione per ulteriori delucidazioni.



Indice

- 4 Il diritto dell'Unione europea**
- 8 Lavorare in altri Stati membri**
- 12 Iscrizione all'assicurazione volontaria in Germania**
- 15 Rimborso della contribuzione tedesca versata**
- 18 Riabilitazione – un plus per la salute**
- 21 Pensione – i requisiti di base**
- 27 La giusta pensione per Lei**
- 38 Minatori – prestazioni particolari della Cassa dei minatori**
- 42 Il calcolo della pensione – più componenti concorrono a determinare l'insieme**
- 51 Variazioni nel diritto dell'Unione europea – i vantaggi non si perdono**
- 53 Decorrenza della pensione e domanda di pensione**
- 56 Pagamento della pensione all'estero**
- 59 I pensionati e la loro assicurazione contro le malattie**
- 62 I Suoi interlocutori in Germania**
- 67 A un passo dalla pensione:
la Sua assicurazione pensionistica**



Il diritto dell'Unione europea

Il diritto dell'Unione europea coordina i diversi regimi di sicurezza sociale esistenti negli Stati membri. Esso non è finalizzato ad unificarli. Coordinando i regimi si cerca di far sì che alle persone che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione europea vengano garantiti gli stessi diritti e doveri.

Ulteriori dettagli relativi ai regolamenti sono riportati nell'opuscolo a pagamento «Soziale Sicherheit in Europa – Rentenversicherung».

Con il diritto dell'Unione europea s'intendono i regolamenti in materia di sicurezza sociale emanati a livello europeo.

Si tratta soprattutto del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009, che entreranno in vigore dal 1° maggio 2010, nonché i relativi futuri emendamenti.

Il diritto dell'Unione europea vale per gli Stati membri dell'Unione europea (UE): Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Irlanda, Italia, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Cipro (parte meridionale) nonché la Svizzera (dal 1° aprile 2012) e i Paesi dello Spazio economico europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia (dal 1° giugno 2012).

Laddove nel presente opuscolo si parla di «Stati membri» ci si riferisce a tutti gli Stati sopra indicati.

Informazione attuale

Il 23 giugno 2013 in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord ha avuto luogo un referendum sulla questione del ritiro volontario dall'Unione europea («Brexit»). La maggioranza della popolazione si è pronunciata a favore del ritiro volontario dall'Unione europea.

Dalla data in cui è stata dichiarata, nei confronti del Consiglio europeo, l'intenzione di ritirarsi, decorre, ai sensi del diritto dell'Unione europea, un periodo di due anni in cui verrà negoziato un accordo sui dettagli del ritiro. Nei negoziati saranno stabilite le future relazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord. Il ritiro dall'Unione europea sarà quindi effettivo a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo ovvero al termine del termine di due anni a meno che tale termine non verrà prorogato. Fino all'effettivo ritiro il diritto dell'Unione europea continua ad applicarsi (regolamento relativo al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale) senza restrizioni.

I competenti Organismi assicuratori trova nelle pagine 63 e 64.

Divulgata la data effettiva del ritiro volontario, Le raccomandiamo di chiedere informazioni all'ente previdenziale su quali ne saranno gli impatti sulla Sua situazione personale.

Il diritto dell'Unione europea vale anche per me?

Il diritto dell'Unione europea vale per tutti i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea (UE), dello Spazio economico europeo (SEE), nonché per i cittadini svizzeri.

Il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 trovano applicazione ai cittadini di Paesi terzi a partire dal 1° gennaio 2011. Ciò presuppone che Lei sia regolarmente residente in uno Stato membro



dell'UE e sia stato assicurato in almeno un altro Stato membro dell'UE. In caso di residenza fuori dall'UE Lei deve avere compiuto periodi assicurativi in almeno due Paesi membri dell'UE. Tra gli Stati membri non si annoverano, eccezionalmente, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera. Inoltre, vigono delle regole speciali per i cittadini di Paesi terzi se sono coinvolte la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord.

E' cittadino di un Paese terzo chi non è cittadino di uno Stato membro (cioè, ad esempio, chi possiede la cittadinanza turca, giapponese o australiana).

Con riferimento alla Germania, le persone interessate all'applicazione del diritto dell'Unione europea devono poter far valere delle aspettative pensionistiche nell'Assicurazione pensionistica tedesca. Possono avere acquisito tali aspettative ad esempio come lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi soggetti all'obbligo assicurativo, persone assicurate volontariamente o come persone che hanno provveduto all'educazione di figli.

In Germania rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione europea anche:

- gli iscritti ai diversi regimi di previdenza degli ordini professionali (ad esempio architetti, medici, farmacisti, avvocati, consulenti fiscali ecc.) o

- i funzionari pubblici (ad esempio dipendenti pubblici delle Amministrazioni federali, regionali e comunali), ma anche i giudici, i militari di carriera o con contratto temporaneo, i ministri di culto religioso, i funzionari ecclesiastici e gli impiegati-funzionari del pubblico impiego nonché
- i lavoratori autonomi nell'assicurazione vecchiaia degli agricoltori.

Se dopo il decesso di un familiare Lei ha diritto ad una prestazione in qualità di superstite, potrà avvalersi della normativa dell'Unione europea a condizione che Lei

- sia superstite di cittadino di uno Stato membro dell'UE, dello SEE o della Svizzera ovvero
- Lei stesso possenga la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE, dello SEE o della Svizzera.

Dal 1° gennaio 2011 il regolamento (CE) n. 883/2004 e quello n. 987/2009 sono applicabili ai superstiti di cittadini di Paesi terzi.



Lavorare in altri Stati membri

Il Suo desiderio di lavorare in un altro Stato membro non significa sempre che Lei sarà assicurato presso il relativo Organismo assicuratore estero. S'informi pertanto in anticipo della normativa che troverà applicazione nei Suoi confronti.

La Sua residenza o la sede legale dell'azienda non hanno importanza!

In linea di principio si applica la normativa di solo uno Stato membro. Di regola queste sono le disposizioni di legge dello Stato membro in cui lavora. Se lavora in Germania, sarà assicurato pertanto ai sensi della normativa tedesca. Se invece lavora in un altro Stato membro, Lei è assicurato anche in tale Paese a meno che non trovino applicazione le eccezioni di seguito riportate.

Nota bene:

Se percepisce già una pensione di vecchiaia a carico di un altro Stato membro e lavora in Germania, eventualmente non è più soggetto all'obbligo assicurativo nella Deutsche Rentenversicherung. Le è data comunque la facoltà di chiedere alla Deutsche Rentenversicherung di essere soggetto all'obbligo assicurativo. Ciò può comportare dei vantaggi per Lei. Le consigliamo pertanto di chiedere consulenza.

Che cos'è il distacco?

Se Lei lavora per il Suo datore di lavoro solo temporaneamente in un altro Stato membro e continua ad essere retribuito dallo stesso, potrà continuare ad essere assoggettato all'obbligo assicurativo nello Stato di provenienza. Ciò viene chiamato distacco.

Condizione per il distacco è che la durata prevista dello stesso non superi i 24 mesi.

Nota bene:

Non sussiste distacco qualora Lei come lavoratore distaccato sostituisca un altro lavoratore distaccato. In tal caso trovano applicazione le disposizioni di legge dello Stato membro in cui lavora.

Certificato di
distacco A1

Se Lei dovesse essere distaccato, è necessario che prima di iniziare l'attività lavorativa nell'altro Stato membro Lei richieda un certificato di distacco. Nel certificato di distacco è indicata la normativa che Le sarà applicata durante il periodo di distacco.

Il certificato di distacco viene rilasciato, in linea di principio, in Germania: dalla Cassa malattia di appartenenza, per gli iscritti alle Casse malattia del regime pubblico, e, per le altre persone, dal competente Organismo della Deutsche Rentenversicherung ovvero dall'associazione delle casse di previdenza degli ordini professionali.

Nostro consiglio:

Da pagina 63 a 64 può leggere quale è l'Organismo competente della Deutsche Rentenversicherung.

In casi particolari può anche essere applicata la normativa tedesca, cioè se non si tratta di distacco ovvero se fin dall'inizio si prevede che il periodo di attività sarà superiore a 24 mesi. In tal caso l'associazione vertice delle casse malattia (GKV), la Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung-Ausland, Postfach 200464, 53134 Bonn, telefono 0228 9530-0, www.dvka.de, conclude un accordo speciale con l'istituzione competente dell'altro Stato membro.



Esempio:

Klaus M. deve lavorare per tre anni in Austria presso la filiale della sua impresa tedesca. Durante tale periodo la società affiliata austriaca versa la retribuzione. Non sussistendo, nella fattispecie, una situazione di distacco, Klaus M. ed il suo datore di lavoro tedesco chiedono la conclusione di un accordo speciale affinché Klaus M. possa continuare ad essere assoggettato alla normativa tedesca durante l'attività in Austria.

Nota bene:

La domanda di accordo speciale dovrà essere presentata prima dell'inizio dell'attività lavorativa dipendente o autonoma.

Lavoro in più Stati membri

Se Lei svolge attività lavorativa contemporaneamente in due o più Stati membri, Lei è assoggettato di norma alla legislazione dello Stato di residenza qualora anche in esso svolga una parte sostanziale della Sua attività lavorativa dipendente.

Analogamente, tale principio vale anche per i lavoratori autonomi. Tuttavia, se come lavoratore autonomo oltre all'attività autonoma svolge un'attività subordinata in

un altro Stato membro, si applica, in linea di massima, la normativa dello Stato membro in cui svolge l'attività lavorativa dipendente.

Particolari categorie di persone

Dipendenti pubblici, persone che prestano servizio militare o civile, lavoratori ausiliari della UE dovrebbero rivolgersi, in linea di massima, ad un Organismo della Deutsche Rentenversicherung. Per queste categorie il diritto dell'Unione europea prevede disposizioni particolari.



Iscrizione all'assicurazione volontaria in Germania

Versando i contributi volontari Lei può aumentare la Sua pensione tedesca, acquisire per la prima volta il diritto a pensione oppure colmare i periodi privi di copertura assicurativa.

Se risiede in Germania e non deve pagare contribuzione obbligatoria, Le è data la facoltà di versare contribuzione volontaria nella Deutsche Rentenversicherung, indipendentemente dalla Sua cittadinanza. E' richiesto soltanto che abbia compiuto 16 anni.

Inoltre, se è cittadino tedesco può sempre assicurarsi volontariamente in Germania, indipendentemente dalla residenza. Lo stesso vale anche per i cittadini di un altro Stato membro a condizione che abbiano versato almeno un contributo tedesco.

Gli Stati membri sono riportati a pagina 4.

Se Lei non risiede in Germania e non è cittadino di uno Stato membro, Lei ha la facoltà di assicurarsi volontariamente a condizione che dimori in un altro Stato dell'UE (tuttavia non in uno Stato aderente allo SEE o in Svizzera) e risulti aver versato almeno un contributo tedesco.

Nostro consiglio:

Oltre ai cittadini degli Stati membri spesso anche i cittadini di altri Stati hanno facoltà di assicurarsi volontariamente. Tale diritto deriva dagli accordi di sicurezza sociale che la Germania ha stipulato con diversi Stati in tutto il mondo. La preghiamo di leggere il relativo opuscolo informativo della collana «Arbeiten in Deutschland und in ...» in merito ai singoli accordi di sicurezza sociale.

Contribuzione volontaria: I vantaggi per Lei

Versando contributi volontari può soddisfare il periodo minimo di assicurazione per avere diritto alla pensione tedesca. Inoltre può mantenere la tutela assicurativa per ottenere una pensione per parziale o totale incapacità al guadagno.

Nostro consiglio:

Per tali pensioni può essere importante coprire senza interruzioni il periodo dal 1° gennaio 1984 fino ad oggi con i cosiddetti «periodi di mantenimento dell'aspettativa pensionistica». Se dopo la cessazione dell'obbligo assicurativo nell'assicurazione pensionistica tedesca Lei desidera comunque mantenere il diritto ad una di queste pensioni, Le consigliamo di richiedere prima la nostra consulenza per valutare le opzioni a Sua disposizione.

Può trovare l'interlocutore per Lei competente nel capitolo «I Suoi interlocutori in Germania».

Lei stesso decide in merito all'ammontare ed al numero dei contributi volontari. E' prevista comunque una contribuzione minima e massima. Una volta scelto un certo importo di contributi, Lei può comunque variarlo. Le è data infatti la facoltà di cambiare in ogni momento l'importo dei contributi ovvero di cessare del tutto il versamento degli stessi.

Lei può versare contributi volontari per l'anno in corso soltanto fino al 31 marzo dell'anno seguente.

Pagare contributi

Per dar corso all'assicurazione volontaria Lei dovrebbe prima iscriversi alla Sua assicurazione pensionistica. Si consiglia quindi di pagare i contributi non in contanti, bensì con addebito del Suo conto corrente bancario o di quello di un incaricato acceso presso un Istituto di credito in Germania. E' anche possibile effettuare bonifici bancari nazionali e esteri.

Nota bene:

L'Organismo assicuratore non si fa carico delle spese bancarie o di altri costi in relazione al versamento o bonifico. Pagando dall'estero dovrebbe versare l'importo in euro al fine di evitare le eventuali differenze di cambio.



Rimborso della contribuzione tedesca versata

I cittadini tedeschi e quelli di un altro Stato membro, nella maggior parte dei casi, non possono farsi rimborsare i contributi tedeschi da loro versati. Si forniscono tuttavia, nel presente capitolo, alcune informazioni in merito al rimborso dei contributi.

In seguito al rimborso dei contributi il rapporto assicurativo viene a cessare. Tuttavia, in linea di principio, ciò dovrebbe avvenire solo se Lei si è allontanato molto dalla sfera d'azione della Deutsche Rentenversicherung o se i contributi da Lei versati non danno diritto a prestazione.

Può chiedere il rimborso se

- non è più soggetto all'obbligo assicurativo in Germania,
- non può iscriversi all'assicurazione volontaria in Germania e
- sono trascorsi almeno 24 mesi dalla cessazione dell'obbligo assicurativo in Germania.

Si deve rispettare un periodo di attesa di almeno 24 mesi solari. Nel frattempo non deve neanche subentrare un nuovo obbligo assicurativo.

Può trovare gli Stati membri a pagina 4.

In questo contesto l'obbligo assicurativo in uno Stato membro equivale all'obbligo assicurativo in Germania. Non sussiste la possibilità del rimborso dei contributi.

Nota bene:

I cittadini degli Stati membri ed i cittadini tedeschi, anche se risiedono all'estero, hanno di norma la facoltà di iscriversi all'assicurazione volontaria. Per tale motivo viene meno la possibilità di ottenere il rimborso dei contributi. La preghiamo di leggere in merito il capitolo «Iscrizione all'assicurazione volontaria in Germania».

L'età pensionabile ordinaria viene gradualmente elevata da 65 a 67 anni.

Se ha raggiunto l'età pensionabile prevista, Lei può chiedere il rimborso. Tuttavia ciò è possibile soltanto se Lei ha versato contributi per meno di cinque anni. Alla base di tale disposizione c'è l'idea che Lei con un'anzianità contributiva inferiore a cinque anni, non ha diritto a pensione

Nota bene:

Ai sensi della normativa dell'Unione europea vengono conteggiati, ai fini del perfezionamento del requisito dei cinque anni, anche i periodi assicurativi compiuti in altri Stati membri.

I superstiti possono chiedere il rimborso dei contributi versati dal deceduto, a condizione che quest'ultimo non abbia già versato contributi per cinque anni. Anche in tal caso vengono presi in considerazione i periodi assicurativi compiuti in altri Stati membri per esaminare, in via prioritaria, se sussiste il diritto ad una pensione ai superstiti.

Nota bene:

Di norma la contribuzione non viene rimborsata per intero! I lavoratori subordinati, ad esempio, ricevono soltanto la parte della contribuzione obbligatoria da loro versata. I contributi che non sono stati a Suo carico non possono, quindi, essere rimborsati. Fra questi ci sono ad esempio i contributi per l'educazione dei figli.

Gli indirizzi degli Organismi assicuratori tedeschi si trovano nel capitolo «A un passo dalla pensione: La Sua assicurazione pensionistica».

Con l'avvenuto rimborso dei Suoi contributi il rapporto assicurativo con l'assicurazione pensionistica tedesca viene a cessare del tutto. Non potrà più far valere i Suoi diritti sulla base dei periodi compiuti fino al tale momento.

I contributi Le vengono rimborsati solo su domanda. Potrà presentare la domanda presso ogni Organismo assicuratore tedesco ovvero anche presso l'Ambasciata tedesca o un Consolato tedesco in loco.

Nostro consiglio:

La preghiamo di ricorrere ad una consulenza esaustiva prima di richiedere il rimborso dei contributi. L'erogazione di una pensione in un momento successivo può rappresentare per Lei un'alternativa più conveniente.



Riabilitazione – un plus per la salute

Tra le prestazioni della Deutsche Rentenversicherung si annoverano, oltre alle pensioni, anche le prestazioni di riabilitazione professionale. Esse sono finalizzate ad evitare o superare infermità e minorazioni ed a riabilitare gli interessati al lavoro e alla vita quotidiana.

La riabilitazione è costituita soprattutto da prestazioni sanitarie che possono essere erogate come prestazioni ambulatoriali ovvero ricovero ospedaliero. L'obiettivo delle misure sanitarie in questione è quello di evitare il Suo ritiro prematuro dalla vita lavorativa e di reinserir-La in maniera duratura nel mondo del lavoro. Pertanto, seguendo il principio «riabilitazione prima della pensione» Le viene proposta una riabilitazione prima che Le possa venire erogata una pensione per ridotta capacità di guadagno. Le prestazioni di riabilitazione sanitaria, in linea di massima, vengono erogate in strutture situate in Germania.

Una prestazione riabilitativa viene concessa soltanto ogni quattro anni.

Ulteriori dettagli possono essere desunti dal nostro opuscolo «Berufliche Rehabilitation: Ihre neue Chance».

Nota bene:
Per le prestazioni finalizzate al reinserimento nella vita lavorativa il diritto dell'Unione europea vale solo in parte. Esso si applica, ad esempio, per le misure di riqualificazione professionale per motivi di salute.

Lei potrà fruire di prestazioni sanitarie riabilitative soltanto se a causa di infermità o menomazioni corre il rischio di perdere la Sua capacità di guadagno ovvero se la Sua capacità di guadagno è già ridotta. Inoltre deve essere prevedibile che, grazie alle specifiche cure mediche, la Sua capacità di guadagno possa essere recuperata o migliorata considerevolmente.

Per potere percepire una prestazione, inoltre, deve avere versato contributi per un determinato periodo e cioè, in linea di principio, 15 anni ovvero 5 anni qualora ai sensi della normativa tedesca sussiste già una riduzione della capacità di guadagno o si preveda una riduzione della stessa.

Per il perfezionamento di tali requisiti, possono venire presi in considerazione, oltre ai periodi di assicurazione tedeschi, anche quelli da Lei compiuti in altri Stati membri.

Se ciò nonostante Lei non possa far valere il numero di anni richiesto, potrà comunque percepire una prestazione medica se negli ultimi due anni prima della presentazione della domanda abbia versato contribuzione obbligatoria per almeno sei mesi solari di attività lavorativa dipendente o autonoma.

Ulteriori dettagli possono essere desunti dal nostro opuscolo «Medizinische Rehabilitation: Wie sie Ihnen hilft».

Anche in questo caso possono essere presi in considerazione i contributi obbligatori da Lei versati negli Stati membri per attività lavorativa dipendente o autonoma.

Nota bene:

Se risiede al di fuori della Germania le prestazioni riabilitative spettano soltanto se nel mese di presentazione della domanda risulta versato un contributo obbligatorio. In caso di malattia, la contribuzione obbligatoria deve essere stata versata prima dell'insorgenza della stessa.

Specialità per i frontalieri della Germania

Se abita in Germania e dal territorio tedesco va a lavorare in un altro Stato membro, potrà pure ottenere una prestazione sanitaria riabilitativa tedesca qualora ne sussistano i requisiti. Concediamo tale prestazione in natura al posto dell'istituzione previdenziale estera che ne è effettivamente competente, attraverso il sistema dell'assistenza amministrativa internazionale. Affinché tale istituzione rimborsi le spese sostenute per la prestazione a Lei conferita, Lei deve prima farsi rilasciare il certificato S1 dall'ente di assicurazione contro le malattie dello Stato in cui lavora.

Nota bene:

In tali casi le prestazioni in denaro tali quali l'indennità transitoria o l'indennità di malattia sono erogate esclusivamente dalla competente istituzione dello Stato di occupazione, tanto è vero che durante il periodo di erogazione delle prestazioni sanitarie riabilitative in Germania non potrà fruire di indennità transitoria a carico nostro. Pertanto, prima di iniziare la misura riabilitativa le consigliamo di chiarire con il Suo datore di lavoro estero e con l'ente di assicurazione contro le malattie estero se al posto delle predette prestazioni ha diritto a prestazioni a sostegno del reddito oppure al congedo retribuito.



Pensione – i requisiti di base

Per ottenere una pensione in Europa, in genere, deve avere soddisfatto determinati requisiti, che possono essere ad esempio una determinata età ed un periodo minimo di assicurazione.

La preghiamo di leggere anche il capitolo «Decorrenza della pensione e domanda di pensione».

Le disposizioni di legge variano da Stato membro a Stato membro. Pertanto, non sorprende se l'età pensionabile è diversa nei singoli Paesi membri. In alcuni Stati membri si percepisce la pensione di vecchiaia ad esempio a 60 anni di età, in altri a 65, e in altri ancora a 67 anni.

Grazie al diritto dell'Unione europea Lei non perde i contributi che nel corso della vita ha versato in diversi Stati membri. I diritti da Lei acquisiti vengono tutelati.

In linea di principio vale il criterio che i contributi che Lei ha versato negli Stati membri rimangono presso gli Organismi assicuratori di questi Stati. Ogni Stato membro nel quale Lei risulta assicurato Le pagherà una pensione se soddisfa i requisiti richiesti in tale Paese.

Nota bene:

Se Lei ha compiuto periodi assicurativi inferiori ad un anno vi sono eccezioni a tale regola. Ulteriori informazioni si trovano nel capitolo «Il calcolo della pensione – più componenti concorrono a determinare l'insieme», a pagina 42.

Se non perfeziona i requisiti in uno Stato membro, vengono presi in considerazione anche i periodi compiuti in altri Stati membri. Così Lei potrà eventualmente ancora conseguire il diritto a pensione. Per il diritto alla pensione tedesca vengono inoltre presi in considerazione tutti i periodi da Lei compiuti in altri Stati membri che non si sovrappongono ai periodi tedeschi. Vengono conteggiati tutti i periodi da Lei compiuti fino al subentro dell'evento assicurativo (ad esempio il verificarsi della riduzione della capacità di guadagno).

Periodo minimo di assicurazione

Requisito per la concessione di qualsiasi pensione tedesca è che Lei abbia versato contributi per un determinato periodo di tempo. Tale periodo minimo di assicurazione – chiamato anche periodo di attesa – ammonta a 5, 15, 20, 35 o 45 anni, secondo il tipo di pensione.

Per i periodi d'attesa di 5, 15 e 20 si tiene conto di:

- periodi contributivi (contributi obbligatori e volontari),
- periodi sostitutivi (ad esempio periodi di persecuzione politica nella ex RDT),
- periodi derivanti dal conguaglio delle aspettative pensionistiche in seguito a divorzio o all'avvenuto trasferimento di diritti pensionistici (splitting) nonché,

Può trovare ulteriori informazioni in merito ai periodi tedeschi nell'opuscolo «Rente: Jeder Monat zählt».

- periodi derivanti da maggiorazioni per attività lavorativa dipendente di scarso rilievo non soggetta all'obbligo assicurativo.

Ai fini del raggiungimento del periodo d'attesa di 35 anni si tiene conto inoltre dei periodi accreditabili e quelli accreditabili speciali.



Nostro consiglio:

Sono periodi accreditabili i periodi in cui Lei si trovava, ad esempio, in malattia, gravidanza o disoccupazione. Anche i periodi di formazione scolastica e universitaria possono essere accreditabili. Periodi accreditabili speciali sono i periodi di educazione dei figli e di assistenza a domicilio a persona non autosufficiente.

Ai fini del conseguimento del periodo d'attesa di 45 anni si tiene conto dei:

- periodi coperti da contribuzione obbligatoria per attività lavorativa dipendente o autonoma soggetta all'obbligo assicurativo,
- periodi sostitutivi (ad esempio periodi di persecuzione politica nella ex RDT),
- periodi derivanti da maggiorazione per attività lavorativa dipendente di scarso rilievo non soggetta all'obbligo assicurativo,
- periodi accreditabili speciali,
- periodi di contribuzione volontaria se risultano maturati almeno 18 anni di assicurazione coperti da contribuzione obbligatoria per attività lavorativa dipendente o autonoma nonché,



→ periodi di percezione di indennità di disoccupazione, di prestazioni per malattia e indennità temporanea.

Non sono presi in considerazione determinati periodi accreditabili (ad es. per via di frequenza scolastica), periodi di percezione delle indennità di disoccupazione «Arbeitslosengeld II» o «Arbeitslosenhilfe» e periodi derivanti dal conguaglio delle aspettative pensionistiche in caso di divorzio o dal trasferimento dei diritti pensionistici in caso di divorzio (splitting).

Non vengono conteggiati i contributi volontari versati negli ultimi due anni che precedono la decorrenza della pensione se nel contempo risultino dei periodi accreditabili a titolo di disoccupazione.

I periodi in cui Lei abbia fruito dell'indennità di disoccupazione negli ultimi due anni prima della decorrenza della pensione sono conteggiati solo se la disoccupazione sia subentrata in seguito all'insolvenza o la cessazione definitiva dell'attività del datore di lavoro.

Si tiene conto, nell'ambito del periodo d'attesa tedesca, anche di tutti i periodi che ha compiuto in altri Stati membri.

Tuttavia, ai fini del raggiungimento del periodo di attesa di 45 anni, non possono venire presi in considerazione i seguenti periodi:

- periodi coperti da contribuzione volontaria se non risultano 18 anni coperti da contribuzione obbligatoria per attività lavorativa dipendente o autonoma svolta in Germania o in altri Paesi membri,
- periodi coperti da contribuzione volontaria conseguiti negli ultimi due anni che precedono la decorrenza della pensione se nel contempo risultino periodi di disoccupazione in questo o un altro Paese membro,
- contribuzione per periodi in cui non ha svolto attività lavorativa (sono di regola i periodi di residenza, ad esempio in Danimarca),
- periodi di disoccupazione negli ultimi due anni che precedono la decorrenza della pensione se la disoccupazione non sia subentrata in seguito all'insolvenza o la cessazione definitiva dell'attività del datore di lavoro,
- periodi di disoccupazione in cui è stato pagato un trattamento economico paragonabile alle prestazioni di disoccupazione «Arbeitslosengeld II» o «Arbeitslosenhilfe».

Requisiti speciali di assicurazione previsti dalla legge

Per alcune pensioni tedesche Lei deve soddisfare particolari requisiti assicurativi previsti dalla legge. In questo caso Lei deve avere versato, nell'arco di un determinato periodo di tempo (ad esempio, nell'arco di cinque anni), un numero sufficiente di contributi obbligatori in base ad un'attività lavorativa dipendente o autonoma soggetta all'obbligo assicurativo. Tale principio vale, tra l'altro, per le pensioni per ridotta capacità di guadagno.

La preghiamo, al riguardo, di leggere anche il capitolo «La giusta pensione per Lei».

Naturalmente può soddisfare il requisito dei contributi obbligatori richiesti anche facendo valere i rispettivi contributi obbligatori versati all'estero.

Nota bene:

In taluni Stati possono sussistere contributi obbligatori senza che Lei abbia effettivamente lavorato. Ciò avviene, ad esempio, per i periodi di residenza in Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi o Svezia. Va rilevato tuttavia che tali periodi non valgono ai fini del perfezionamento dei requisiti speciali di assicurazione di cui sopra.

Se nel periodo previsto non è in grado, senza Sua colpa (ad esempio per gravidanza o malattia), di versare contributi per determinati mesi, il periodo di riferimento «di base» pregresso viene esteso in maniera corrispondente a questi mesi, per potere così prendere in considerazione ulteriori contributi obbligatori.

Il periodo di riferimento può essere prolungato con i seguenti periodi compiuti negli Stati membri:

- percezione di una pensione di invalidità o vecchiaia,
- percezione di prestazioni per malattia,
- disoccupazione,
- educazione di figli nel territorio di un altro Stato membro.



La giusta pensione per Lei

La Deutsche Rentenversicherung eroga pensioni per ridotta capacità di guadagno, pensioni di vecchiaia e pensioni ai superstiti (pensione alla vedova, al vedovo, pensione per l'educazione dei figli o pensione orfanile). In questo capitolo apprenderà quando può aver diritto ad una di queste pensioni.

Desideriamo per prima cosa informarLa sulle prestazioni che eroga la Deutsche Rentenversicherung. Nei capitoli «Pensione – i requisiti di base» e «Il calcolo della pensione – più componenti concorrono a determinare l'insieme» apprenderà quali effetti scaturiscono dal diritto dell'Unione europea e il modo in cui essa può aiutarLa nell'acquisire il diritto a prestazione.

Nostro consiglio:

Se desidera conoscere per quale tipo di pensione tedesca ha già perfezionato i requisiti, chieda un'informazione prepensionistica (Rentenauskunft) all'Organismo assicuratore per Lei competente che potrà fornirLe tutte le informazioni del caso.

In Germania è tenuto ad accettare una riduzione permanente della pensione se desidera fruire di una pensione di vecchiaia prima di avere raggiunto il limite d'età previsto per la pensione ordinaria di vecchiaia.

Per ogni mese di fruizione anticipata, infatti, la Sua pensione viene decurtata dello 0,3 per cento (fino ad un massimo del 18 per cento).



Esempio:

Maria F compie 63 anni il 27 giugno 2015. La Sua pensione per assicurati con lunga carriera assicurativa dovrebbe decorrere dal 1° luglio 2015, due anni in anticipo. La riduzione prevista per tale pensione è pari al 9 per cento.

Lei stesso può stabilire la decorrenza della pensione e con ciò determinare la misura della riduzione. Prima che Lei decida però per una determinata pensione di vecchiaia, dovrebbe comunque tenere in considerazione che in seguito non sarà più possibile cambiare il tipo di pensione di vecchiaia (che potrebbe avere una riduzione inferiore). La decisione che Lei prende vale vita natural durante. Le consigliamo pertanto di avvalersi del servizio di consulenza. Ciò è importante anche per il fatto che in alcuni casi si applicano norme derogatorie.

In relazione alle pensioni per ridotta capacità di guadagno e a tutte le pensioni di vecchiaia con decorrenza precedente l'età pensionabile ordinaria, il conseguimento di redditi che superano un determinato limite può avere effetti negativi sull'importo della pensione. I redditi vengono presi in considerazione anche nelle pensioni ai superstiti.

Ulteriori informazioni si trovano a pagina 36.

Pensione per ridotta capacità di guadagno

Questa pensione viene erogata se

- la Sua capacità di guadagno sia ridotta a causa di infermità o minorazione,
- soddisfi il periodo d'attesa di cinque anni o lo soddisfi anticipatamente (ad esempio per via di un infortunio sul lavoro) e

La pensione viene pagata al massimo fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria.

- nel quinquennio precedente il verificarsi della riduzione della capacità di guadagno possa far valere tre anni di contribuzione obbligatoria per attività lavorativa dipendente o autonoma soggetta all'obbligo assicurativo ovvero
- prima del 1° gennaio 1984 abbia soddisfatto il periodo d'attesa generale di 5 anni e ogni mese, dal 1° gennaio 1984 fino al subentro dell'evento assicurativo, sia coperto da periodi che mantengono l'aspettativa pensionistica.

Il Suo Organismo assicuratore pensionistico esamina, sulla scorta della documentazione sanitaria, se la Sua capacità di guadagno sia ridotta in parte o per intero. Percepirà la pensione per riduzione totale della capacità di guadagno se può lavorare, nel mercato del lavoro in generale, meno di tre ore al giorno. Se è in grado di lavorare più di tre, ma meno di sei ore giornaliere, percepirà la pensione per riduzione parziale della capacità di guadagno. L'importo di questa è pari alla metà della pensione per riduzione totale della capacità di guadagno.

Ulteriori Informazioni si trovano nell'opuscolo «Erwerbsminderungsrente: Das Netz für alle Fälle».

In linea generale, la pensione per ridotta capacità di guadagno Le sarà concessa a tempo determinato e cioè per tre anni al massimo. Essa potrà venire rinnovata se continuano a sussistere le condizioni sanitarie accertate.

Pensione ordinaria di vecchiaia

Lei ha diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia se

- ha raggiunto l'età pensionabile ordinaria e
- ha soddisfatto il periodo di attesa di cinque anni.

L'età pensionabile ordinaria è pari a 65 anni per le persone nate prima del 1947. Se Lei è nato tra il 1947 e il 1963, il limite viene elevato gradualmente: di un mese per anno per le classi dal 1947 al 1958 e di due mesi per le classi dal 1959 al 1963. Sono previste deroghe se prima del 1° gennaio 2007 Lei ha concordato con il Suo

Informazioni su tutte le pensioni di vecchiaia sono contenute nell'opuscolo «Die richtige Altersrente für Sie».

datore di lavoro un'attività lavorativa ridotta per raggiunti limiti d'età ai sensi della legge sulla promozione dell'attività lavorativa di lavoratori anziani. Per le persone nate nel 1964 o successivamente, il limite d'età ordinario è pari a 67 anni.

Come titolare di pensione ordinaria di vecchiaia è libero di conseguire senza limitazione alcuna altri redditi e non deve temere eventuali riduzioni.

Pensione di vecchiaia per assicurati con carriera assicurativa particolarmente lunga

Potrà percepire questa pensione se ha compiuto

- l'età di 63 anni e
- ha soddisfatto il periodo di attesa di 45 anni.

Se Lei è nato/a dopo il 1952, il limite di età viene gradualmente elevato di due mesi per ogni anno, fino a 65 anni.

La Pensione di vecchiaia a favore di assicurati con carriera assicurativa particolarmente lunga non subisce riduzioni.

Pensione di vecchiaia per assicurati con lunga carriera assicurativa

Può percepire questa pensione di vecchiaia se

- ha compiuto l'età di 63 anni e
- ha soddisfatto il periodo d'attesa di 35 anni.

Nota bene:

Se Le paghiamo la pensione prima del 65° anno di età (per le classi dal 1949 al 1963 vi è un aumento graduale fino a 67 anni) deve tener presente che è prevista una riduzione della pensione pari allo 0,3 per cento al mese (riduzione massima tra il 7,2 e il 14,4 per cento).



Si verificano situazioni particolari se prima del 1° gennaio 2007 Lei abbia concordato con il Suo datore di lavoro di svolgere attività lavorativa ridotta per raggiunti limiti d'età ai sensi della legge sulla promozione dell'attività lavorativa di lavoratori anziani e sia nato successivamente al 31 dicembre 1947, ma prima del 1° gennaio 1955. In tal caso il limite d'età viene gradualmente ridotto dal 63° anno d'età al 62° anno d'età (per gli anni di nascita a partire da novembre 1949 il limite è pari a 62 anni).

Pensione di vecchiaia per assicurati grandi invalidi

Come assicurato grande invalido può percepire anticipatamente una pensione a 60 anni (a partire dall'anno di nascita 1964 a 62 anni) a condizione che soddisfi il periodo di attesa di 35 anni.

In questo caso deve tuttavia accettare una riduzione del 10,8 per cento al massimo.

Per le persone nate tra il 1952 ed il 1963, l'età viene gradualmente elevata a 62 anni.

Vi sono delle eccezioni se prima del 1° gennaio 2007 Lei ha concordato con il Suo datore di lavoro di svolgere attività lavorativa ridotta per raggiunti limiti d'età ai sensi della legge sulla promozione dell'attività lavorativa di lavoratori anziani e alla data del 1° gennaio 2007 risultava grande invalido.

Gli uffici della Deutsche Rentenversicherung Le comunicheranno il competente «Auslandsversorgungsamt» .

Per essere riconosciuto grande invalido ai sensi della normativa tedesca deve sussistere una menomazione di almeno il 50 per cento (deve essere cioè in grado di produrre idonea documentazione sanitaria). Se risiede in uno Stato membro il competente ufficio previdenziale tedesco (Auslandsversorgungsamt) accerta il grado della menomazione.

Se la pensione viene erogata prima del 63° anno di età (a partire dall'anno di nascita 1952 fino al 1963 elevazione graduale al 65° anno di età) deve, di norma, tener conto che è prevista una riduzione pari allo 0,3 per cento per ogni mese di godimento anticipato (al massimo del 10,8 per cento).

Pensione di vecchiaia per donne e pensione di vecchiaia per disoccupazione o per raggiunti limiti d'età

Lei può percepire tali pensioni di vecchiaia soltanto se è nato prima del 1952. Ulteriori dettagli relativi a tali pensioni fornisce, su richiesta, il Suo Organismo assicuratore pensionistico della Deutsche Rentenversicherung.

Le istituzioni sono reperibili alla pagina 63 e 64.

Pensioni alle vedove ed ai vedovi

Dopo la morte del coniuge può ottenere una pensione vedovile se il coniuge deceduto abbia percepito fino al decesso una pensione o abbia soddisfatto il periodo di attesa di cinque anni o lo abbia soddisfatto anticipatamente (ad esempio a causa di infortunio sul lavoro).

Inoltre il coniuge superstite non deve avere contratto nuove nozze.

Nota bene:

I partner dello stesso sesso uniti in una convivenza registrata civilmente sono equiparati a tutti gli effetti ai partner in un matrimonio regolare.

Al fine di potere fruire di una pensione, alla data del decesso, i coniugi devono essere coniugati da almeno un anno. Tale durata minima di un anno non è richiesta tuttavia nei casi in cui Lei abbia contratto matrimonio prima del 1° gennaio 2002 o nei casi in cui il matrimonio non sia stato contratto allo scopo di acquisire diritti a pensione (ad esempio in caso di decesso del coniuge per morte accidentale).

Alla vedova o al vedovo può essere concessa una piccola o una grande pensione vedovile. Per potere percepire la grande pensione, il coniuge superstite deve

- avere compiuto il 45° anno di età (in caso di decesso dal 2012 al 2029 è prevista una graduale elevazione al 47° anno di età) o
- avere subito una riduzione della Sua capacità di guadagno o
- educare un figlio proprio o del defunto che non abbia ancora compiuto il 18° anno di età o
- prendersi cura, nell'ambito del nucleo familiare, di un figlio proprio o del defunto che per menomazioni fisiche, mentali o psichiche non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Se invece non si è in possesso di almeno uno di tali requisiti, al coniuge superstite viene pagata una piccola pensione vedovile. Essa viene concessa al massimo per 24 mesi solari dopo il decesso dell'assicurato e ammonta al 25 per cento della pensione all'assicurato.

La grande pensione vedovile viene pagata senza un limite di tempo ed è pari al 55 per cento della pensione diretta.

Se Lei ha contratto matrimonio prima del 1° gennaio 2002 e uno dei coniugi è nato prima del 2 gennaio 1962, la grande pensione vedovile ammonta al 60 per cento della pensione diretta e anche la piccola pensione vedovile viene pagata a tempo indeterminato.

Non sussiste diritto a pensione vedovile se ha avuto luogo un trasferimento di diritti pensionistici (splitting) tra coniugi.

Se una vedova o un vedovo contrae nuove nozze, viene meno il diritto alla pensione ai superstiti. Su domanda può essere erogato un importo «una tantum», che è pari a 24 volte l'importo corrispondente alla pensione media degli ultimi dodici mesi. Poiché la piccola pensione vedovile viene pagata al massimo per 24 mesi solari, la liquidazione «una tantum» è limitata all'importo ancora spettante fino alla scadenza della pensione.

Esempio:

Il titolare della pensione Willi B. è deceduto a maggio 2004. La vedova, Ulla B. percepisce una grande pensione vedovile a partire da giugno del 2004. Contrae nuove nozze a giugno 2016. Con ciò cessa la sua pensione vedovile il 30 giugno 2016. Nei dodici mesi precedenti la sospensione della pensione da prendere in considerazione (da luglio 2015 a giugno 2016) Ulla B. ha percepito una pensione vedovile media pari a 520 euro mensili (al lordo della trattenuta della quota contributiva a proprio carico per la cassa malattia dei pensionati e l'assicurazione sociale per persone non autosufficienti). La somma da liquidare «una tantum» è pari a 24 volte la pensione media e ammonta, quindi, a 12 480 euro.

Ulteriori informazioni relative alle pensioni ai superstiti sono contenute nell'opuscolo «Hinterbliebenenrente: Hilfe in schweren Zeiten».

Pensioni orfanili

Una pensione orfanile (orfano di un genitore) può venire pagata dopo il decesso dell'assicurato se il deceduto

- abbia percepito una pensione fino al decesso o
- alla data del decesso abbia soddisfatto il periodo d'attesa di cinque anni o lo abbia soddisfatto anticipatamente (ad esempio per infortunio sul lavoro).

Se muore anche il secondo genitore, viene pagata una pensione orfanile per decesso di entrambi i genitori.

Percepiscono la pensione orfanile i figli consanguinei ed adottivi del deceduto nonché figliastri, minori in affidamento, nipoti, sorelle e fratelli facenti parte del nucleo familiare che siano stati mantenuti prevalentemente dal deceduto. Essa viene pagata fino al 18° anno di età.

Oltre a tale data possiamo concedere la pensione soltanto a determinate condizioni (ad es. presenza di formazione scolastica o professionale) fino all'età massima di 27 anni. Se la formazione scolastica o professionale è differita per via del servizio militare o civile obbligatorio, possiamo erogare la pensione orfanile anche oltre il 27° anno di età, per la durata di tale servizio.

Ciò vale tuttavia soltanto a condizione che il figlio segua una formazione scolastica o professionale oltre il 27° anno di età.

Ulteriori pensioni in seguito a decesso

Se Lei era divorziata dopo il 30 giugno 1977 ed il Suo ex-marito è deceduto, Lei ha eventualmente diritto ad una pensione per l'educazione dei figli. Tale pensione Le viene pagata sulla base dei periodi assicurativi da Lei compiuti se provvede all'educazione di un figlio. Lo stesso vale per le convivenze registrate civilmente.

Paghiamo una pensione vedovile sulla base del precedente coniuge se dopo il decesso del Suo ex-coniuge si è risposata oppure ha contratto una convivenza registrata civilmente e tale nuova relazione ora risulta sciolta o revocata (ad esempio in seguito a decesso).

Se il Suo matrimonio è stato sciolto per divorzio prima del 1° luglio 1977, a determinate condizioni potrà venire concessa una pensione alla vedova divorziata o al vedovo divorziato.



Nostro consiglio:

Ulteriori informazioni relative alle pensioni ai superstiti sono contenute nell'opuscolo «Hinterbliebenenrente: Hilfe in schweren Zeiten».

Pensioni e redditi

Se oltre alla pensione per ridotta capacità di guadagno o ad una pensione di vecchiaia con decorrenza anteriore al raggiungimento del limite di età Lei consegue redditi, non deve superare determinati limiti reddituali. Redditi da lavoro dipendente o autonomo in Germania o all'estero incidono con la stessa valenza. I redditi non devono superare 450 euro mensili (a partire dal 1° luglio 2017 6300 euro all'anno).

Se supera tale limite reddituale, la pensione viene pagata soltanto parzialmente o addirittura sospesa.

Nota bene:

In relazione alle pensioni per ridotta capacità di guadagno vengono prese in considerazione come redditi anche determinate prestazioni sociali.

In relazione alle pensioni ai superstiti, trascorsi i primi tre mesi dalla data di decesso dell'assicurato, viene preso in considerazione il 40 per cento dei Suoi redditi che superi una determinata quota esente. Sono considerati redditi anche le prestazioni sociali, il redditi patrimoniali e redditi similari conseguiti all'estero. Viene preso in considerazione l'ammontare dei redditi al lordo di eventuali trattenute fiscali estere o oneri sociali. Per determinare i redditi netti gli importi lordi vengono diminuiti forfettariamente di determinate somme.

A partire dal 1° luglio 2015 gli orfani possono conseguire altri redditi senza limiti se perfezionino tutti gli altri requisiti per il diritto alla pensione.



Minatori – prestazioni particolari della Cassa dei minatori

La legislazione tedesca prevede norme speciali per i lavoratori dipendenti minatori in quanto essi sono esposti a lavori logoranti e rischi particolari. Inoltre, il diritto dell'Unione europea si applica anche a questa categoria di persone.

Oltre alle pensioni suindicate a carico dell'assicurazione pensionistica, l'assicurazione pensionistica dei minatori prevede delle prestazioni particolari.

Pensione a minatori con ridotta capacità di lavoro nelle miniere

Per i limiti di età voglia leggere la sezione «Pensione ordinaria di vecchiaia» a pagina 29.

Lei può percepire tale pensione fino al raggiungimento del limite di età ordinario se

- la Sua capacità di lavoro nelle miniere è ridotta e
- il periodo d'attesa generale di cinque anni risulti coperto da contribuzione obbligatoria versata alla Cassa dei minatori o risulti perfezionato anticipatamente e
- nel quinquennio precedente il subentro della ridotta capacità di lavoro nelle miniere abbia versato contribuzione obbligatoria alla Cassa dei minatori per tre anni ovvero
- Lei risulti avere perfezionato il periodo di attesa generale di cinque anni prima del 1° gennaio 1984

e ogni mese solare dal 1° gennaio 1984 alla data di subentro del rischio assicurativo risulti coperto da periodi di mantenimento del diritto.

Pensione a minatori dopo il compimento del 50° anno di età

Lei può percepire tale pensione fino al raggiungimento del limite di età ordinario se

- ha compiuto il 50° anno di età,
- rispetto all'attività lavorativa in miniera da Lei finora svolta non espleta più alcuna attività subordinata o autonoma paragonabile dal punto di vista economico e
- perfeziona il periodo di attesa di 25 anni con periodi obbligatori compiuti nel regime dei minatori per lavoro continuativo in sotterraneo o lavori ad esso equiparati.

Pensione di vecchiaia per minatori con lunga carriera lavorativa in sotterraneo

Lei può percepire tale pensione se

- ha compiuto il 60° anno di età e
- perfeziona il periodo d'attesa di 25 anni con periodi obbligatori compiuti nel regime dei minatori per lavoro continuativo in sotterraneo o lavori ad esso equiparati.

Per gli assicurati nati successivamente al 31 dicembre 1951 il limite di età viene gradualmente elevato al 62° anno di età, a meno che non trovino applicazione deroghe particolari. Se Lei è nato/a successivamente al 1963, il limite di età è di 62 anni.

Prestazione compensatoria per minatori

Lei ha diritto a tale prestazione particolare della Cassa dei minatori a condizione che

- cessi dal servizio presso un'azienda appartenente al regime di assicurazione dei minatori dopo il compimento del 55° anno di età ovvero



- venga licenziato senza giusta causa da un'azienda in Germania appartenente al regime di assicurazione dei minatori dopo il compimento del 50° anno di età e abbia fruito dell'indennità di riabilitazione professionale per minatori licenziati fino al 55° anno di età e
- perfezioni il periodo d'attesa di 25 anni con periodi obbligatori compiuti nel regime dei minatori per lavoro continuativo in sotterraneo, o con periodi compiuti nel regime dei minatori, abbia svolto un lavoro in sotterraneo e abbia dovuto cessare tale attività per malattia o menomazione fisica, mentale o psichica.

Nota bene:

Solo se cessi dal servizio di un'azienda in Germania appartenente al regime di assicurazione dei minatori può avere diritto alla prestazione compensatoria per minatori.

Troverà ulteriori informazioni in merito alle prestazioni della Cassa dei minatori nell'opuscolo: «Bergleute und ihre Rente: So sind Sie gesichert».

Sia per le pensioni della Cassa dei minatori che per la prestazione compensatoria della Cassa dei minatori sussistono determinati limiti reddituali che non si devono superare. Essi sono calcolati individualmente e Le vengono comunicati nel provvedimento pensionistico.

Le può venire pagata una prestazione particolare della Cassa dei minatori soltanto se perfeziona i requisiti per il diritto con i periodi assicurativi compiuti nel regime dei minatori.

In altri Stati membri, per esempio in Francia, esistono regimi speciali per minatori che corrispondono all'assicurazione pensionistica dei minatori in Germania. Periodi assicurativi da Lei compiuti in tali regimi possono venire presi in considerazione per il conseguimento del diritto ad una prestazione particolare della Cassa dei minatori.

Nel caso in cui in altri Paesi membri non esistano regimi speciali per minatori, i periodi da Lei compiuti (in tali Paesi) possono essere presi in considerazione nel regime dei minatori soltanto se l'attività sia stata svolta in un'impresa mineraria. Inoltre, se è richiesto «lo svolgimento di lavori continuativi in sotterraneo», vengono prese in considerazione anche le analoghe attività svolte in altri Stati membri.



Il calcolo della pensione – più componenti concorrono a determinare l'insieme

Dal momento che ora sa a partire da quando e a quali condizioni può percepire una pensione a carico della Deutsche Rentenversicherung, Le interesserà conoscerne l'importo. La Sua pensione tedesca rappresenta solo una parte dei Suoi diritti pensionistici in Europa. Tutte le pensioni degli Stati membri formano un insieme – l'insieme delle prestazioni pensionistiche sulla base dei periodi assicurativi compiuti in Europa.

Il diritto dell'Unione europea può influire sul calcolo della Sua pensione. Esso è finalizzato ad evitare svantaggi se Lei ha lavorato o risieduto in più Stati membri. Per questo motivo è previsto un particolare calcolo in regime internazionale. Tuttavia, non sarà un solo Stato che Le pagherà una pensione sulla base di tutti i periodi compiuti negli Stati membri. Non appena tutti i requisiti sono perfezionati, ogni Stato membro in cui è stato assicurato concede, calcola e Le paga una pensione secondo la propria normativa. Per questo viene chiamata anche prestazione pro-rata.

L'obiettivo del calcolo pro-rata della pensione è di trattarLa come se avesse compiuto tutta la Sua carriera assicurativa in un solo Stato membro e mira ad evitare eventuali svantaggi derivanti da periodi privi di copertura assicurativa per avere svolto attività lavorativa in

Per maggiori informazioni in merito ai requisiti richiesti per le pensioni tedesche voglia leggere il capitolo «La giusta pensione per Lei» a partire dalla pagina 27.

un altro Stato membro. Per questo motivo vengono presi in considerazione per il calcolo della pensione in pro-rata anche i periodi da Lei compiuti ad esempio in Italia, Norvegia, Svizzera o Ungheria. Se Lei soddisfa i requisiti per una pensione soltanto se si tiene conto dei periodi compiuti anche in altri Stati membri, verrà calcolata e pagata solo tale pensione in pro-rata. Non si effettua un ulteriore calcolo sulla base dei soli periodi tedeschi.

Se Lei consegue il diritto a pensione già solo con i periodi tedeschi, la pensione sarà calcolata – oltre che con il calcolo pro-rata – anche sulla base dei soli periodi tedeschi. Questo è il calcolo della prestazione in regime nazionale.

Nota bene:

Se la Sua pensione viene calcolata in regime nazionale e in pro-rata, si confrontano gli importi corrispondenti e Le viene pagata la pensione di importo più elevato. Il Suo provvedimento pensionistico è pertanto più voluminoso perché contiene due calcoli.

Tale procedura secondo cui la prestazione viene calcolata in regime nazionale e in regime in pro-rata o soltanto in regime in pro-rata, viene effettuata da ogni Ente previdenziale europeo presso cui ha compiuto dei periodi assicurativi.

Calcolo della pensione in regime nazionale

Nel calcolo della pensione in regime nazionale il diritto dell'Unione europea non trova applicazione; non si prendono pertanto in considerazione i periodi degli altri Stati membri. Il calcolo viene effettuato come se Lei avesse sempre lavorato esclusivamente in Germania. L'importo della Sua pensione tedesca dipende, in

Nei provvedimenti e nelle informazioni utilizziamo l'espressione «calcolo in regime nazionale» che riteniamo sia più appropriata.

sostanza, dall'ammontare dei Suoi redditi per i quali ha versato contributi in Germania durante la Sua carriera assicurativa. Al momento del calcolo vengono fissati i tre fattori della formula della pensione: il coefficiente d'accesso, il valore attuale delle pensioni e il fattore tipo pensione. I Suoi punti personali di remunerazione sono ancora da determinare.



La formula per il calcolo della pensione

$$\text{pensione mensile} = \text{punti di remunerazione} \times \text{coefficiente d'accesso} \times \text{valore attuale delle pensioni} \times \text{fattore tipo pensione}$$

I punti di remunerazione, in sostanza, vengono determinati in base ai redditi da Lei conseguiti nei singoli anni. Ad essi si aggiungono i contributi volontari convertiti in retribuzioni e in punti di remunerazione con un valore prestabilito (ad esempio per i periodi di educazione dei figli). Anno per anno i Suoi redditi vengono confrontati con i redditi medi di tutti gli assicurati. Se i Suoi redditi corrispondono ai redditi medi, riceve un punto di remunerazione. Se i Suoi redditi sono inferiori o superiori, Lei riceve rispettivamente meno o più punti di remunerazione.

La preghiamo di leggere anche il nostro opuscolo «Rente: So wird sie berechnet».

I redditi per lavoro dipendente nei nuovi Länder della Germania dell'est vengono elevati, mediante un coefficiente prestabilito, al livello vigente nei vecchi Länder. I punti di remunerazione così ottenuti si chiamano punti di remunerazione (est). Anche per i periodi non coperti da contribuzione vengono assegnati dei punti di remunerazione. La valutazione di tali periodi dipende dai Suoi redditi e dal numero totale dei periodi assicurativi da Lei conseguiti nella Sua vita assicurativa. Alla fine si sommano tutti i punti di remunerazione di cui sopra.

Il coefficiente d'accesso è pari a 1,0 se non devono essere prese in considerazione né maggiorazioni né

Il limite di età previsto per una pensione ordinaria di vecchiaia che decorre dal 2017 è pari a 65 anni e 6 mesi. Tale limite di età viene gradualmente elevato fino al 67° anno di età.

riduzioni. Per le pensioni di vecchiaia esso si riduce vita natural durante dello 0,3 per cento per ogni mese di godimento anticipato (complessivamente al massimo del 14,4 per cento) rispetto al limite di età previsto per la pensione ordinaria di vecchiaia. Per le pensioni per ridotta capacità di guadagno e le pensioni ai superstiti il coefficiente d'accesso viene ridotto, di regola, dello 0,3 per cento (tuttavia al massimo del 10,8 per cento) per ogni mese solare di godimento anticipato della pensione rispetto al limite di età previsto nel Suo caso. E' prevista invece una maggiorazione se una volta raggiunto il limite di età per la pensione ordinaria di vecchiaia Lei non presenti la domanda per richiedere la pensione di vecchiaia.

Tramite il valore attuale delle pensioni l'importo della pensione viene adeguato e i pensionati vengono resi partecipi dell'andamento economico del Paese. Esso esprime il valore corrispondente alla pensione mensile che un lavoratore con redditi medi è in grado di conseguire in un anno. Per i punti di remunerazione (est) trova applicazione un proprio valore attuale delle pensioni (est).

Il fattore tipo pensione dipende dalla categoria della pensione:

Pensioni di vecchiaia	1,0
Pensioni per parziale riduzione della capacità di guadagno	0,5
Pensioni per totale riduzione della capacità di guadagno	1,0
Pensione per l'educazione dei figli	1,0
Pensione alla vedova o al vedovo piccola fino alla fine del primo mese solare successivo a quello in cui è deceduto il/la coniuge successivamente	1,0 0,25
Pensione alla vedova o al vedovo grande fino alla fine del primo mese solare successivo a quello in cui è deceduto il/la consorte successivamente	1,0 0,6* o 0,55*
Pensioni agli orfani solo di madre o di padre	0,1
Pensioni agli orfani di padre e di madre	0,2

* In merito al fattore tipo pensione di 0,6 o 0,55 voglia leggere pagina 33.

Sulla base di questi fattori individuali si procede a calcolare la Sua pensione mensile applicando la formula della pensione di cui sopra.

Nei provvedimenti e nelle informazioni utilizziamo l'espressione «Calcolo in regime internazionale» che riteniamo sia più appropriata. In merito alla presentazione della domanda voglia leggere anche le pagine da 53 a 55.

Calcolo della pensione in pro-rata

Per tale calcolo si applica il diritto dell'Unione europea. Vengono presi in considerazione, oltre ai periodi accreditabili secondo la normativa tedesca, anche i periodi assicurativi compiuti in altri Stati membri. Gli Organismi assicuratori degli Stati membri si comunicano a vicenda tali periodi purché Lei indichi, al momento della presentazione della domanda di prestazione, tutti i Paesi in cui ha lavorato. Nelle comunicazioni tra Organismi assicuratori viene specificato se si tratta di periodi coperti o non coperti da contribuzione.

Nota bene:

L'importo della contribuzione da Lei pagato negli altri Stati membri o i redditi in essi conseguiti non influiscono sul calcolo in regime internazionale e non vengono comunicati.

Ogni Stato membro procede al calcolo in pro-rata secondo la propria normativa. Esso avviene in due fasi

- determinazione di un importo teorico calcolato sulla base di tutti i periodi compiuti in Europa e
- calcolo dell'importo effettivo sulla base del rapporto esistente tra i periodi compiuti sotto la propria legislazione e quelli compiuti in tutti gli Stati membri.

Importo teorico

Per ottenere l'importo teorico ogni Stato membro valuta tutti i periodi compiuti negli Stati membri come periodi compiuti sotto la propria legislazione.

Poiché vengono comunicati soltanto i periodi assicurativi, non è possibile calcolare i punti di remunerazione per

Periodi senza contribuzione sono ad esempio i periodi accreditabili.

i redditi conseguiti all'estero. Per questo motivo, nel calcolo della pensione tedesca, a tutti i periodi contributivi degli Stati membri viene assegnato il valore medio dei punti di remunerazione tedeschi conseguiti. I periodi senza contribuzione degli Stati membri sono valutati come i corrispondenti periodi tedeschi per i quali non sono stati pagati contributi. L'importo teorico della pensione tedesca si calcola, quindi, sulla base di tutti i punti remunerativi dei periodi tedeschi e degli Stati membri.

Esempio:

Anja K. ha lavorato in Germania, Austria e Ungheria. Per i suoi periodi tedeschi ha conseguito 25 punti di remunerazione. Poiché ha lavorato 250 mesi in Germania, si ottiene una media di 0,1 punti di remunerazione per ogni mese. Tale valore medio viene applicato ai periodi conseguiti in Austria (150 mesi) e Ungheria (100) mesi.



Per il resto si procede al calcolo della pensione con la stessa formula di calcolo che viene utilizzato per il calcolo di una prestazione in regime autonomo.

Esempio:

Nel caso di Anja K. ciò significa che i mesi da lei compiuti in Austria e Ungheria danno luogo all'accredito di 25 punti di remunerazione totale. Per ottenere il loro importo teorico vengono inseriti nella formula di calcolo delle pensioni 50 punti di remunerazione totale.



Anche se dovessero sovrapporsi i periodi assicurativi tedeschi con quelli degli altri Stati membri come avviene ad esempio in caso di cambiamento di impiego nello stesso mese, ogni mese viene preso in considerazione soltanto una volta.

Nota bene:

Possiamo informarLa soltanto degli effetti che i periodi compiuti in altri Stati membri hanno sul calcolo della pensione tedesca. Se desidera conoscere gli effetti dei periodi tedeschi, ad esempio, sulla Sua pensione francese, italiana o polacca, voglia rivolgersi all'Organismo assicuratore estero per Lei competente. Rimane invariata comunque la regola di base secondo cui i periodi esteri devono essere considerati come periodi compiuti sotto la propria legislazione.

Se in uno Stato Lei abbia versato contribuzione volontaria mentre in un altro Stato membro abbia lavorato e versato contributi obbligatori, non si tiene conto dei contributi volontari. Essi non vanno ad aumentare l'importo teorico, ma tuttavia non si perdono senza che vi sia una forma di indennizzo. Essi saranno infatti utilizzati per formare una quota separata della pensione che si aggiunge alla pensione in pro-rata.

Importo effettivo

Calcolato l'importo teorico della pensione, si deve poi impedire che i periodi complessivi vengano presi in considerazione più volte; ciò avverrebbe se ogni Organismo erogasse una pensione calcolata sulla base di tutti i periodi.

A tal fine si determina quindi l'importo effettivo sulla base dell'importo teorico. Ciò avviene mettendo in relazione i periodi compiuti sotto la propria legislazione

– riferito all’Ente previdenziale che sta effettuando il calcolo – con tutti gli altri periodi. Tale rapporto viene chiamato rapporto pro-rata. Tutte e due le fasi del calcolo portano alla prestazione in pro-rata.

Nel calcolo della pensione tedesca in pro-rata, i periodi tedeschi sono messi in relazione a tutti i periodi compiuti in Europa (compresi i periodi tedeschi). In Germania sono determinanti i punti di remunerazione dei relativi periodi, negli altri Stati membri è decisivo il numero di mesi.



Esempio:

I 500 mesi compiuti da Anja K. hanno il valore di 50 punti di remunerazione. Il rapporto pro rata, pertanto, si determina come segue:

Germania	25 punti di remunerazione in relazione a 50 punti di remunerazione = 50 per cento
Austria	150 mesi in relazione a: 500 mesi = 30 per cento
Ungheria	100 mesi in relazione a: 500 mesi = 20 per cento

Se si sommano le pensioni parziali della Germania (50 per cento), Austria (30 per cento) e Ungheria (20 per cento) si ottiene la pensione europea completa. La pensione tedesca pro rata si calcola sulla base di 50 punti di remunerazione x 50 per cento = 25 punti di remunerazione.

Tuttavia, il calcolo di una prestazione in pro-rata non è sempre favorevole. Di norma esso è più favorevole del calcolo in regime autonomo qualora sussistano periodi tedeschi non coperti da contribuzione ai quali viene attribuito un valore maggiore grazie al computo dei periodi compiuti negli Stati membri. Per questo motivo e per mettere a confronto i due importi, il Suo Ente

assicurativo effettua il calcolo in regime nazionale/ autonomo se sussiste il diritto a pensione nazionale sulla base dei soli contributi tedeschi.

Nota bene:

Se Lei ha lavorato solo poco tempo in uno Stato membro avendo compiuto periodi di assicurazione inferiori ad un anno, è l'altro Stato membro che li prende in considerazione. Nel calcolo della pensione effettuato da quest'ultimo viene meno il calcolo della pensione parziale. Con questa procedura si evitano pensioni esigue e si snellisce l'iter burocratico. Qualora nello Stato membro interessato sussistesse comunque il diritto a pensione sulla base di questi pochi periodi, senza che vengano presi in considerazione eventuali periodi compiuti negli altri Stati membri, allora essi non possono essere presi in carico dagli altri Stati.

Il rapporto pro-rata risultante dal calcolo della prestazione proporzionale è anche rilevante se redditi o prestazioni devono essere dedotti dalla pensione in quanto nella pensione proporzionale i valori di riferimento da prendere in considerazione (importi limite, quote esenti, importi deducibili, redditi aggiuntivi, massimale redditi aggiuntivi) vengono valutati soltanto nella misura di tale rapporto pro rata. Ciò riduce l'importo da dedurre e può riflettersi positivamente sulla misura della pensione. Nel caso in cui i redditi da prendere in considerazione comportino, allo stesso tempo, la riduzione o l'eliminazione della Sua pensione ai superstiti in un altro Stato membro, alla pensione tedesca calcolata in regime nazionale si applica anche la deduzione nella misura del rapporto pro-rata.

In merito a
«Pensione e redditi»
voglia leggere
pagina 36 e
seguenti.



Variazioni nel diritto dell'Unione europea – i vantaggi non si perdono

Con l'adesione di nuovi Stati membri il campo di applicazione del diritto dell'Unione europea si estende a tutti gli Stati membri coinvolti. Indipendentemente da tale fatto lo stesso diritto dell'Unione europea è soggetto a continui cambiamenti. Tali variazioni possono essere rilevanti anche per Lei. Per questo motivo Lei ha il diritto di chiedere il riesame della Sua pensione.

Se finora non fosse stato possibile pagarLe una pensione tedesca in quanto non aveva perfezionato i requisiti richiesti, è possibile che per via del diritto dell'Unione europea acquisisca, per la prima volta, il diritto a pensione. Anche in seguito all'adesione di nuovi Stati membri è possibile che Lei acquisisca, per la prima volta, il diritto a pensione oppure la pensione da Lei finora percepita può aumentare se Lei può far valere dei periodi assicurativi nei nuovi Stati membri.

Perciò, con l'adesione alla UE di nuovi Stati membri (ad esempio adesione della Croazia il 1° luglio 2013) o l'applicazione del diritto dell'Unione europea, Le è data la facoltà di chiedere il riesame della pensione. Tale facoltà sussiste anche se lo stesso diritto dell'Unione europea subisce variazioni, come avvenuto da ultimo il 1° maggio 2010.

In tutti i casi Lei percepisce la pensione o l'aumento della pensione non prima della data del verificarsi della nuova situazione giuridica, cioè l'adesione di un nuovo Stato membro o la data in cui il diritto dell'Unione europea ha subito variazioni. Qualora la nuova situazione non comportasse vantaggi per Lei, tutto rimane invariato.

Nota bene:

Dopo l'adesione di un nuovo Stato membro, l'entrata in vigore del diritto dell'Unione europea o un cambiamento del diritto dell'Unione europea Lei ha due anni di tempo per presentare domanda di riesame. Trascorso il termine di due anni, la pensione ovvero l'aumento della pensione decorre soltanto dalla data di presentazione della domanda.

Legga in merito il capitolo «Il diritto dell'Unione europea».

In seguito ad un'integrazione del diritto dell'Unione europea, intervenuta a partire dal 1° gennaio 2011, l'applicazione dello stesso ora si estende anche ai cittadini di Paesi terzi, cioè a coloro che non possiedono la cittadinanza di uno Stato dell'UE, SEE o della Svizzera. Persiste un'eccezione soltanto in caso di coinvolgimento della Gran Bretagna.

A far data dal 1° aprile 2012 l'attuale diritto dell'Unione deve essere applicato anche nei rapporti con la Svizzera.



Decorrenza della pensione e domanda di pensione

Per ottenere una pensione a carico della Deutsche Rentenversicherung e degli altri Stati membri Lei deve presentare apposita domanda.

Vogliamo spiegarLe qui di seguito brevemente da quando decorre la pensione tedesca, dove può presentare la domanda di pensione e quali sono i termini da rispettare.

Di regola, la Sua pensione tedesca decorre dal 1° giorno del mese solare in cui Lei perfeziona i requisiti richiesti.

Esempio:

Rita N. compie 65 anni il 12 maggio 2016. A partire da tale data la stessa ha soddisfatto tutti i requisiti. La sua pensione decorre dal 1° giugno 2016.

E' comunque necessario presentare la Sua domanda entro tre mesi solari dalla fine del mese in cui Lei perfeziona i requisiti per la pensione. Se presenta la domanda successivamente, la Sua pensione decorre dal primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda.

La data di presentazione della domanda è molto importante. Per non perdere i Suoi diritti, Lei dovrebbe presentare la domanda sempre in tempo utile.

Esempio:

Rita N. presenta la sua domanda soltanto a settembre del 2016. Poiché tutti i requisiti sono perfezionati già da maggio 2016 – quindi da più di tre mesi – la sua pensione decorre soltanto dal 1° settembre 2016.

Vi sono eccezioni a tale regola in relazione alle pensioni per ridotta capacità di guadagno e le pensioni ai superstiti.

Una pensione a tempo determinato per ridotta capacità di guadagno viene pagata soltanto a decorrere dal 7° mese solare dopo il subentro della riduzione della capacità di guadagno. Se la domanda viene presentata dopo 7 mesi solari, la pensione decorre dal mese in cui è stata presentata la domanda.

Una pensione ai superstiti viene pagata anche retroattivamente fino a dodici mesi prima del mese in cui è stata presentata domanda di pensione.

Dove posso presentare la domanda di pensione?

Se risiede in Germania, deve presentare la Sua domanda presso la Deutsche Rentenversicherung.

Se risiede in un altro Stato membro, La preghiamo di presentare la Sua domanda presso l'Organismo assicuratore competente in tale Stato. Tuttavia, se in tale Paese non ha compiuto alcun periodo assicurativo, Lei ha facoltà di presentare la domanda anche direttamente nello Stato in cui era assicurato per ultimo.

A pagina 62, 63 e 64 è indicato dove può chiedere la pensione in Germania.

Se risiede al di fuori degli Stati membri, voglia presentare la Sua domanda presso l'Organismo assicuratore dove era assicurato da ultimo.

Nota bene:

Negli altri Stati membri può essere prevista una decorrenza della pensione anteriore ovvero anche posteriore a quella in vigore in Germania. La preghiamo di informarsi in tempo presso i competenti Organismi assicuratori sui Suoi diritti per evitare eventuali svantaggi.

Se Lei presenta una domanda di pensione in uno Stato membro, essa vale per tutti gli Stati membri in cui ha compiuto dei periodi assicurativi. La data della presentazione della domanda è vincolante per tutti gli Stati membri. Se, ad esempio, Lei presenta domanda in Francia per la Sua pensione francese, la data di questa domanda è ugualmente vincolante per la Sua pensione tedesca.

Tuttavia, questo vale soltanto se al momento della presentazione della domanda Lei indica tutti i periodi assicurativi e di residenza compiuti in altri Stati membri. Se non lo fa, o lo fa con ritardo, non è vincolante il momento in cui è avvenuta la presentazione della domanda originaria, bensì soltanto la data in cui la domanda sia stata integrata degli elementi mancanti ovvero la data di presentazione di una nuova domanda.

Nostro consiglio:

Riguardo alle domande di pensione di vecchiaia Lei ha facoltà di limitare la liquidazione delle prestazioni attese. Lei può decidere a carico di quale Stato membro desideri già da ora ottenere una pensione e a carico di quale Stato non ancora. La preghiamo di darne apposita comunicazione nella domanda di pensione.





Pagamento della pensione all'estero

In linea di massima, anche i pensionati possono prendere la loro residenza dove vogliono se dispongono di sufficienti mezzi di sussistenza ed una tutela contro le malattie. La pensione tedesca va con loro.

Tedeschi, cittadini degli Stati membri e persone con altre cittadinanze percepiscono, di norma, la pensione tedesca per intero, anche se hanno trasferito la loro residenza negli altri Stati membri.

Nota bene:

Lei ha l'obbligo a darci comunicazione se trasferisce la Sua residenza in modo permanente in un altro Stato membro. La preghiamo di informarci in tempo, ad esempio, circa due mesi prima del trasferimento.

Legga in merito anche il nostro opuscolo «Das deutsch-polnische Sozialversicherungsabkommen vom 9. Oktober 1975».

Possono verificarsi delle restrizioni se Lei trasferisce la Sua residenza in un altro Stato membro e la Sua pensione tiene conto anche di periodi esteri (ad esempio periodi assicurativi ai sensi della convenzione tedesca-polacca del 1975).

Per essere certi che la Sua pensione non subisca riduzioni, se ha intenzione di recarsi all'estero, prima del trasferimento dovrebbe informarsi presso il Suo Organismo pensionistico competente. Dovrebbe contattare anche la Sua Cassa malattia per chiarire come in futuro sarà assicurato contro le malattie.

Se risiede permanentemente al di fuori degli Stati membri, si possono avere restrizioni. Ciò riguarda i pensionati con pensioni comprendenti periodi ai sensi del «Fremdrentengesetz» (legge sulle pensioni per espulsi, sfollati, profughi). Si tratta, ad esempio, di periodi accreditati a favore di profughi e sfollati, per periodi da loro compiuti nei territori dell'Europa orientale di provenienza.

Come si effettua il pagamento?

Anche all'estero percepisce la Sua pensione mensilmente. Essa può essere versata sul Suo conto presso un Istituto bancario in Germania, negli Stati membri o in altri Stati esteri. Per questo abbiamo necessità di conoscere il codice di identificazione della banca – BIC – e la codifica internazionale che identifica ciascun conto bancario – IBAN – che può chiedere alla Sua banca.

BIC significa: «Bank Identifier Code»,
«IBAN» significa
«International Banc Account Number».

Nostro consiglio:

In molti Stati verifichiamo una volta all'anno la Sua esistenza in vita in modo da potere continuare a pagare La pensione. Per evitare la sospensione del pagamento della pensione, La preghiamo di rispedirci quanto prima il certificato di esistenza in vita, debitamente compilato, sottoscritto e fatto convalidare da uno degli uffici esteri indicati. Da alcuni Stati riceviamo comunicazioni in caso di decesso; in tale caso rinunciamo di regola a richiedere un certificato di esistenza in vita.

Pensione per ridotta capacità di guadagno

E' possibile che Il Suo diritto ad una pensione per totale incapacità di guadagno oppure per inabilità sia stato determinato in base alla situazione sul mercato del lavoro tedesco (ad esempio l'offerta di lavoro part-time).

Nel caso in cui Lei trasferisca dalla Germania o dagli Stati membri la Sua residenza in altri Stati esteri, ha diritto ad una pensione per parziale riduzione della capacità di guadagno o per inabilità professionale di importo inferiore.

La preghiamo di leggere anche il nostro opuscolo: «Erwerbsminderungsrente: Das Netz für alle Fälle».



I pensionati e la loro assicurazione contro le malattie

Il diritto dell'Unione europea Le garantisce piena copertura assicurativa anche da pensionato. Indipendentemente dallo Stato dove risiede e da chi paga la Sua pensione, è previsto dove Lei debba essere assicurato contro le malattie.

Se Lei vive in Germania e percepisce una pensione tedesca Lei è soggetto alla normativa tedesca sull'assicurazione contro le malattie. Infatti, la Sua pensione estera viene considerata come reddito soggetto a contribuzione obbligatoria.

Nel corso della trattazione della Sua domanda di pensione sarà la Sua cassa malattia che determina se, come pensionato, Lei è soggetto o meno all'obbligo assicurativo nell'assicurazione malattia o nell'assicurazione sociale per persone non autosufficienti. Se Lei aderisce volontariamente all'assicurazione malattia del regime legale o ad una Cassa del regime privato, può chiedere un'indennità a compensazione.

In caso di obbligo assicurativo, tratteniamo noi la contribuzione dalla pensione e la inoltriamo alla Sua Cassa malattia.

Nostro consiglio:

La preghiamo di leggere anche il «Merkblatt über die Krankenversicherung der Rentner (KVdR) und Pflegeversicherung».

Se Lei vive in Germania percependo soltanto una pensione a carico di un altro Stato membro, potrà comunque godere di prestazioni sanitarie in Germania, come ad esempio recarsi dal medico. In tal caso continua ad essere assicurato contro le malattie ai sensi della legislazione dello Stato membro a carico del quale percepisce la pensione.

Per potere fruire di prestazioni sanitarie in Germania, dovrebbe rivolgersi al Suo Ente assicuratore estero contro le malattie che La informerà sugli ulteriori passi da intraprendere.

La Sua assicurazione malattia nello Stato membro

Se risiede in un altro Stato membro e lì percepisce sia una pensione tedesca che una a carico dello Stato di residenza, Lei è assicurato contro le malattie ai sensi della normativa di tale Stato membro. Se nello Stato membro fruisce soltanto di una pensione tedesca, allora per Lei si applica la normativa tedesca. Per potere avvalersi di prestazioni sanitarie nell'altro Stato membro Le consigliamo di contattare la Sua Cassa malattia tedesca per informarsi sugli ulteriori passi da intraprendere.

Coloro che sono iscritti volontariamente al regime generale o privato dell'assicurazione malattia possono chiedere un'indennità a compensazione se risiedono in un altro Stato a meno che all'estero non vi sia già un'assicurazione sanitaria obbligatoria contro le malattie.

Nostro consiglio:

La preghiamo di dare comunicazione sia alla Sua Cassa malattia tedesca che al Suo Ente assicuratore pensionistico tedesco se desidera cambiare residenza.



I Suoi interlocutori in Germania

In Germania esistono diversi Organismi assicuratori che trattano le richieste di informazioni e domande in relazione al diritto europeo. Se Lei ha risieduto o lavorato in uno o più Stati membri sarà competente o la Deutsche Rentenversicherung Bund o la Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See o uno degli Organismi regionali della Deutsche Rentenversicherung.

In linea di massima l'Organismo assicuratore competente è quello al quale ha versato i Suoi contributi.

Nostro consiglio:

Se non ha ancora versato alcun contributo tedesco, La preghiamo di rivolgersi alla Deutsche Rentenversicherung Bund che individua l'organismo per Lei competente.

Se ha versato il Suo ultimo contributo tedesco alla Deutsche Rentenversicherung Bund, La preghiamo di rivolgersi a tale Organismo assicuratore.

Se in qualsiasi momento ha versato almeno un contributo alla Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, tale organismo sarà per Lei l'interlocutore giusto.

Nota bene:

La Deutsche Rentenversicherung Bund e la Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See sono competenti per tutti gli Stati membri.

Se Lei ha versato il Suo ultimo contributo tedesco ad un Organismo regionale, i Suoi interessi saranno curati dall'Organismo assicuratore regionale competente per il rispettivo Stato membro.

In linea di massima la competenza dell'Organismo assicuratore regionale dipende dallo Stato membro a quale è stato versato l'ultimo contributo:

Sintesi sulla competenza degli organismi regionali

Ultima contribuzione in	Organismo assicuratore competente
Austria	Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd, sede di Monaco di Baviera
Belgio	Deutsche Rentenversicherung Rheinland
Bulgaria	Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, sede di Halle
Cipro	Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg, sede di Stoccarda
Croazia*	Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd, sede di Landshut
Danimarca	Deutsche Rentenversicherung Nord, sede di Lubecca
Estonia	Deutsche Rentenversicherung Nord, sede di Neubrandenburg
Finlandia	Deutsche Rentenversicherung Nord, sede di Lubecca
Francia	Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
Gran Bretagna e Irlanda del Nord	Deutsche Rentenversicherung Nord, sede di Amburgo
Grecia	Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg, sede di Stoccarda
Irlanda	Deutsche Rentenversicherung Nord, sede di Amburgo
Islanda	Deutsche Rentenversicherung Westfalen
Italia	Deutsche Rentenversicherung Schwaben
Lettonia	Deutsche Rentenversicherung Nord, sede di Neubrandenburg

Ultima contribuzione in	Organismo assicuratore competente
Liechtenstein	Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg, sede di Karlsruhe
Lituania	Deutsche Rentenversicherung Nord, sede di Neubrandenburg
Lussemburgo	Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
Malta	Deutsche Rentenversicherung Schwaben
Norvegia	Deutsche Rentenversicherung Nord, sede di Lubeca
Paesi Bassi	Deutsche Rentenversicherung Westfalen
Polonia	Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg, sede di Berlino
Portogallo	Deutsche Rentenversicherung Nordbayern, sede di Würzburg
Repubblica Ceca	Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd, sede di Landshut
Romania	Deutsche Rentenversicherung Nordbayern, sede di Würzburg
Slovacchia	Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd, sede di Landshut
Slovenia	Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd, sede di Landshut
Spagna	Deutsche Rentenversicherung Rheinland
Svezia	Deutsche Rentenversicherung Nord, sede di Lubeca
Svizzera	Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg, sedi di Karlsruhe
Ungheria	Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, sede di Erfurt

Potrà trovare gli indirizzi e i recapiti telefonici delle diverse sedi degli Organismi assicuratori su internet al sito www.deutsche-rentenversicherung.de, Rubrica «Wir über uns» → «Anschriften und Telefonnummern».

Nota bene:

In casi particolari la Deutsche Rentenversicherung Saarland può operare da Organismo competente per la Francia, l'Italia e il Lussemburgo.

Qualora abbia lavorato o risieduto in più Stati membri, La preghiamo di rivolgersi all'Organismo regionale competente per lo Stato membro in cui ha risieduto ovvero lavorato da ultimo.



Giornate internazionali di consulenza

A questo proposito: In collaborazione con molti Organismi assicuratori di altri Stati membri si organizzano periodicamente delle giornate internazionali di consulenza in Germania e all'estero. Ciò Le offre la possibilità di avere una risposta ai Suoi quesiti e di informarsi sui Suoi diritti anche negli altri Paesi.

Troverà tutte le date sul nostro sito internet www.deutsche-rentenversicherung.de alla voce «Services» → «Kontakt und Beratung» → «Beratung vor Ort» → «Internationale Beratungstage».

Nel caso Lei volesse usufruire di una giornata di consulenza, sarebbe opportuno concordare un appuntamento per telefono.

Assicurazione volontaria

Se desidera chiedere l'autorizzazione all'assicurazione volontaria voglia rivolgersi all'Organismo assicuratore che ha in gestione la Sua posizione assicurativa.

Troverà l'elenco degli Stati membri a pagina 4.

Se non risiede più in Germania, bensì in un altro Stato membro, La preghiamo di presentare la domanda di iscrizione volontaria all'assicurazione presso il competente Organismo assicuratore regionale. Se in passato era assicurato con la Deutsche Rentenversicherung Bund o Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-

Voglia leggere il capitolo «A un passo dalla pensione: la Sua assicurazione pensionistica».

Bahn-See, tali Organismi continuano ad essere competenti per Lei anche per il futuro.

Se risiede al di fuori degli Stati membri, La preghiamo di chiedere alla Deutsche Rentenversicherung di indicare l'Organismo assicuratore competente per Lei.

Se risiede in Germania e non ha mai versato contributi all'assicurazione pensionistica in Germania, può presentare domanda presso qualsiasi Organismo assicuratore.

A un passo dalla pensione: la Sua assicurazione pensionistica

Ha altre domande? Necessita di informazioni o desidera una consulenza individuale? Siamo a Sua disposizione: competenti, neutrali, gratuitamente.

I nostri opuscoli informativi

La nostra gamma di opuscoli informativi è vasta. Gli opuscoli che Le interessano si possono ordinare o scaricare sul sito www.deutsche-rentenversicherung.de. Sul sito sono evidenziate anche le consulenze che offriamo su argomenti particolari.

Servizio telefonico

Rispondiamo alle Sue domande al servizio telefonico gratuito. Telefonando può anche ordinare materiale informativo e formulari o individuare il Suo interlocutore in loco. Ci può contattare al numero 0800 1000 4800.

Internet

La nostra offerta di informazioni è a Sua disposizione 24 ore su 24 al sito www.deutsche-rentenversicherung.de. Sul sito può informarsi su tanti argomenti e scaricare o ordinare formulari e opuscoli informativi. Con i nostri servizi in linea è possibile sbrigare da casa le Sue pratiche con una connessione sicura.

Colloquio personale

Il punto di servizio più vicino che fornisce informazioni e consulenza si trova sulla pagina iniziale del nostro sito internet o lo può chiedere al servizio telefonico. E' anche possibile concordare comodamente un appuntamento oppure prenotarlo in linea. L'accesso mobile si ottiene mediante la nostra app «iRente».

Consulenti degli assicurati e Consulenti Senior di fiducia

Anche i nostri Consulenti degli assicurati e Consulenti Senior di fiducia volontari che operano nelle Sue vicinanze forniscono assistenza, ad esempio, nella compilazione dei formulari di domanda.

Il Suo contatto veloce

0800 1000 4800 (numero verde in Germania)

www.deutsche-rentenversicherung.de

info@deutsche-rentenversicherung.de



Purtroppo siamo in grado di offrire consulenze in altre lingue solo in occasione delle giornate internazionali di consulenza. Le date trova in internet.

I nostri partner

Negli uffici comuni di servizio per la riabilitazione Le diamo consulenza in merito a tutti i quesiti inerenti a misure riabilitative, insieme con altri organismi di assicurazione.

Anche negli uffici di assicurazione istituiti presso le amministrazioni comunali può presentare la Sua domanda di pensione, ottenere i formulari ovvero consegnare la documentazione assicurativa.

Organismi della Deutsche Rentenversicherung

**Deutsche Rentenversicherung
Baden-Württemberg** Gartenstraße 105
76135 Karlsruhe
Telefon 0721 825-0

**Deutsche Rentenversicherung
Bayern Süd** Am Alten Viehmarkt 2
84028 Landshut
Telefon 0871 81-0

**Deutsche Rentenversicherung
Berlin-Brandenburg** Bertha-von-Suttner-Straße 1
15236 Frankfurt (Oder)
Telefon 0335 551-0

**Deutsche Rentenversicherung
Braunschweig-Hannover** Lange Weihe 6
30880 Laatzen
Telefon 0511 829-0

Deutsche Rentenversicherung Hessen	Städelstraße 28 60596 Frankfurt am Main Telefon 069 6052-0
Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland	Georg-Schumann-Straße 146 04159 Leipzig Telefon 0341 550-55
Deutsche Rentenversicherung Nord	Ziegelstraße 150 23556 Lübeck Telefon 0451 485-0
Deutsche Rentenversicherung Nordbayern	Wittelsbacherring 11 95444 Bayreuth Telefon 0921 607-0
Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen	Huntestraße 11 26135 Oldenburg Telefon 0441 927-0
Deutsche Rentenversicherung Rheinland	Königsallee 71 40215 Düsseldorf Telefon 0211 937-0
Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz	Eichendorffstraße 4-6 67346 Speyer Telefon 06232 17-0
Deutsche Rentenversicherung Saarland	Martin-Luther-Straße 2-4 66111 Saarbrücken Telefon 0681 3093-0
Deutsche Rentenversicherung Schwaben	Dieselstraße 9 86154 Augsburg Telefon 0821 500-0
Deutsche Rentenversicherung Westfalen	Gartenstraße 194 48147 Münster Telefon 0251 238-0

**Deutsche Rentenversicherung
Bund** Ruhrstraße 2
10709 Berlin
Telefon 030 865-0

**Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See** Pieperstraße 14-28
44789 Bochum
Telefon 0234 304-0

Il codice QR è un marchio registrato della Denso Wave Incorporated.



La pensione a carico del regime generale è e sarà anche in futuro il più importante elemento della previdenza per la vecchiaia.

La Deutsche Rentenversicherung è il partner competente per quanto riguarda la previdenza per la vecchiaia. Si occupa di 53 milioni di assicurati e più di 21 milioni di pensionati.

Il presente opuscolo fa parte della nostra ampia offerta informativa.

Forniamo informazioni, consiglio ed assistenza.
La Deutsche Rentenversicherung